

OGGETTO: **Mozione presentata in data 02/12/2025 prot. n. 12020 dal Consigliere comunale Santini Marco avente ad oggetto “Mozione per il ritiro della delibera di Prima Adozione della Variante al PRG per opere pubbliche - impianto natatorio.”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta lettura della proposta di mozione presentata dal Consigliere comunale Marco Santini, depositata in visione ai consiglieri con gli atti della seduta ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel testo che segue:

Oggetto: Mozione per il Ritiro della Delibera di Prima Adozione della Variante al PRG per opere pubbliche- impianto natatorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 6 febbraio 2025, è stata adottata in prima adozione una variante al Piano Regolatore Generale (PRG) per la realizzazione di un impianto natatorio, in quella seduta sia il sottoscritto Marco Santini e l'attuale Sindaco hanno votato contrario.

Tale variante è stata successivamente sospesa per 330 giorni dal Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento, come comunicato con lettera prot. n. 3120/A del 24 marzo 2025 in base art 3 comma 7 della legge provinciale n.23 del 1992, per fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti che incidano sullo svolgimento dell'istruttoria.

La stessa comunicazione provinciale evidenzia l'elevato numero di Piani Regolatori in esame presso gli Uffici Provinciali.

CONSIDERATO CHE:

La volontà dell'Amministrazione e del Consiglio dovrebbe prioritariamente concentrarsi sull'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale piuttosto che su varianti parziali che ne rallentano l'iter.

Il ritiro della variante sospesa eliminerebbe l'ostacolo burocratico e libererebbe immediatamente il percorso procedurale per l'adozione definitiva del nuovo PRG comunale.

Il sottoscritto Marco Santini, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a proporre formalmente al Consiglio Comunale, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di approvazione della presente mozione, l'atto deliberativo per il ritiro della variante al Piano Regolatore Generale per opere pubbliche, adottata in prima adozione con delibera n. 2 del 6 febbraio 2025. Ad adottare, contestualmente o immediatamente dopo il ritiro, ogni azione utile e necessaria a accelerare l'iter burocratico per l'approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale di Ville d'Anaunia presso la Provincia Autonoma di Trento.

Il Consigliere Comunale
Marco Santini

Esce l'Assessore Odorizzi Maria Rosa.

Sentiti gli interventi riportati per esteso nel verbale di seduta;

Preso atto che la presente proposta di mozione non è soggetta ai pareri di cui all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche ed integrazioni apportate, in quanto atto di natura politica;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Ville d'Anaunia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 06/02/2020, in vigore dal 05/04/2020;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera dell'ex Consiglio comunale di Tuenno n. 14 di data 23 maggio 1996 e successivamente modificato;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 1 (Santini Marco), contrari n. 15, astenuti n. 0, legalmente espressi dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, **RESPINGE** la mozione nel testo in premessa riportato.

1. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.